

Camera Civile di Pesaro

aderente all'Unione Nazionale
Camere Civili

Pesaro, 28 ottobre 2014, ore 15,00
Hotel Excelsior
Lungomare Nazario Sauro, 30/34

**Il danno non
patrimoniale, ieri, oggi,
domani**

15:00 registrazione partecipanti

15:15 saluti introduttivi
Avv. Elena Renni

15:30 *Dov'eravamo, dove stiamo andando*
Prof. Paolo Cendon

16:15 *Famiglia e responsabilità civile*
Avv. Rita Rossi

17:00 coffee break

17:15 **Il danno tanatologico**
Avv. Luca Lucenti

17:45 *Il danno non patrimoniale nella
responsabilità contrattuale*
Avv. Lorenzo Balestra

18.15 Discussione

Conclusioni del Prof. Paolo Cendon

Grazie a



con il patrocinio di

Ordine degli avvocati di Pesaro



e la partecipazione di

 **GIUFFRÈ EDITORE**
Agenzia di Pesaro e Urbino
Agente Davide Calabrese
Pesaro, Via Bruno Buozzi 59
info@giuffrepesaro.it

DANNO TANATOLOGICO

MORTE



PERDITA DEL BENE-VITA



A CAUSA DI UN FATTO DANNOSO



E' RISARCIBILE? SI TRASFERISCE JURE SUCCESSIONIS?

CASISTICA

Cass. Civ. 8360/2010

- la vittima (agricoltore) pota un albero di noce che tocca i fili dell'alta tensione e viene folgorata. La morte giunge dopo circa mezz'ora, durante la quale la vittima resta a cavalcioni di un ramo, impossibilitata a muoversi

Cass. Civ. 7632/2003


- la vittima viene investita da un'auto e muore dopo un'agonia durata dieci giorni durante i quali viene sottoposta a diversi interventi chirurgici

Cass Civ. 17320/2012

- il giovane conducente di una potente auto ne perde il controllo impattando contro un palo. Nell'impatto l'auto si incendia ed un ventunenne terzo trasportato, rimasto intrappolato tra le lamiere, decede arso vivo

DOVE NASCE IL PROBLEMA

- rapporti con il danno parentale -



DANNI IPOTIZZABILI

DANNI *JURE PROPRIO*

'FAMILIARI'

Danni patrimoniali

- spese mediche e funerarie
- aspettative contribuzione economica alla famiglia

Danni non patrimoniali

- turbamento emotivo derivante dal fatto nell'immediatezza (danno morale)
- patologia psichica stabile derivante dal dolore provato (danno biologico)
- danno ad un legame affettivo forte e stabile (art. 2 Cost. - danno esistenziale)

Problemi

- famiglia allargata (morte del nonno)?
- famiglia di fatto ?
- coniuge separato, figlio autonomo?

DANNI *JURE SUCCESSIONIS*

'FAMILIARI' IN QUANTO EREDI

Danni ricollegati alla morte

- danno biologico terminale
- danno morale terminale
- danno catastrofale
- danno tanatologico



TRASMISSIBILITA' JURE SUCCESSIONIS

LA PERDITA DELLA VITA




DOVE ERAVAMO

IRRISARCIBILITA' DEL DANNO DA PERDITA IMMEDIATA DELLA VITA


EPICURO – LETTERA SULLA FELICITA'

«La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c'è, quando c'è lei non ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c'è, i morti non sono più».

(Cass., S.U, 3475/1925 C. Cost, 372/1994 Cass. Civ., Sez. III, 7632/2003)



DOVE SIAMO



DANNO CATASTROFALE

Secondo Cass. Civ., Sez. III, 21/03/2013 n. 7126, tale danno:

SI DISTINGUE

- dal **danno biologico terminale** *«rivendicabile iure hereditatis dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale»;*
- dal **danno tanatologico** in quanto quest'ultimo è *«connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute»;*


DEVE INCLUDERSI

«al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.»;

ED E'

«autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto»

DOVE SIAMO



DOVE STIAMO ANDANDO

LA VITA COME BENE

IL DANNO DA PERDITA DELLA VITA COME
DANNO AUTONOMAMENTE RISARCIBILE

IL DANNO TANATOLOGICO

DANNO TANATOLOGICO: UN PRECEDENTE

Trib. Venezia 15/03/2004

«Quello che pare in primo luogo non condivisibile nell'orientamento sopra esposto è la divaricazione fra salute e vita, quali beni giuridici distinti quasi connotati da una netta soluzione di continuità, mentre la salute intesa come benessere psicofisico è per definizione una qualità essenziale della vita, costituendone un presupposto indefettibile»

«in caso di lesione(i) cui consegua la morte della vittima ciò che si risarcisce è proprio la perdita del bene vita. Bene, quest'ultimo, certamente destinato a non rimanere fuori dal sistema del diritto privato»

DANNO TANATOLOGICO: CASS.1361/2014

Cass. Civ., Sez. III, 23/01/2014, n.1361

I PRESUPPOSTI

«Occorre prendere atto dell'avvertita esigenza di superare in qualche modo il recepito assunto della irrisarcibilità del danno da perdita della vita»

«Il ricorso a soluzioni indirette , la cui strumentalità traspare evidente, testimonia la necessità di ammettersi senz'altro la diretta ristorabilità del bene vita in favore di chi l'ha perduta in conseguenza del fatto illecito altrui»

DANNO TANATOLOGICO: CASS.1361/2014

IL RITORNO DEL DANNO –EVENTO?

«il ristoro del danno da perdita della vita costituisce in realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza. La morte ha infatti per conseguenza (...) la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto.. Non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze»

«Costituendo quello secondo cui risarcibili sono solo i danni-conseguenza, e non anche il danno-evento, un principio basilare (...), non appare invero consentito quantomeno allo stato (...) farsi luogo in ordine al medesimo a un revirement interpretativo»

DANNO TANATOLOGICO (CASS.1361/2014)

NO AGLI ESCAMOTAGES INTERPRETATIVI

(il ricorso a criteri come quello del lasso di tempo non trascurabile o dell'intensità della sofferenza sono meri ed inutili «*escamotages interpretativi*»)

DIRETTA RISARCIBILITA' DEL BENE-VITA

(occorre «*ammettersi senz'altro la diretta ristorabilità del bene vita in favore di chi l'ha perduta in conseguenza del fatto illecito altrui*»)

CARATTERE NON PATRIMONIALE DEL DANNO

(il danno da perdita della vita è «*danno non patrimoniale*» e «*consiste nella perdita del bene vita, bene supremo dell'individuo oggetto di un diritto assoluto e inviolabile dall'ordinamento garantito in via primaria, anche sul piano della tutela civile*»)

AUTONOMIA DELLA FIGURA

(«*trattasi di danno altro e diverso (...) dal danno alla salute (...) dal danno biologico terminale (...) dal danno morale terminale (o catastrofe o catastrofico) della vittima, rilevando ex se, nella sua oggettività di perdita del bene vita*»)

ONERE DI ALLEGAZIONE E PROVA

(«*il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, deve essere «sempre allegato e provato (...) anche per presunzioni*»)

INDIPENDENZA DALLA COSCIENZA DELLA VITTIMA

(«*la lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita può essere anche “non cosciente”, il danno essendo anche in tal caso pur “sempre esistente”*»)

DANNO TANATOLOGICO - LIQUIDAZIONE

Liquidazione equitativa pura (Cass. Civ. 7126/2013)

«liquidazione equitativa c.d. pura, cioè non basata sui criteri di liquidazione tabellari adottati per il danno biologico, permanente o temporaneo, ma motivata tenendo conto delle modalità del fatto»

Liquidazione mediante personalizzazione (Cass. Civ. 8360/2010)

«Il giudice deve (...) personalizzare la liquidazione dell'unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza»

Liquidazione del danno da I.T. (Cass. Civ. 7632/2003)

«si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalle lesioni, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale:: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo. Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita»

LA SOLUZIONE DI CASS. CIV. , SEZ. III, 23/01/2014, N.1361

«non essendo il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo»

ATTENDENDO LE SS.UU.: CASS. 5056/2014

Cass. Civ., Sez. III, 04/03/2014, n. 5056

la pronuncia n. 1361/2014, nel ritenere risarcibile il danno tanatologico, ha *«inteso superare il criterio della individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell'acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis»*

gli atti vanno dunque rimessi *«al Primo Presidente perché valuti l'esigenza di investire le Sezioni unite di questa Corte, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto della risarcibilità iure haereditario del danno da morte immediata»*